



# Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

## A.C. 2994-B

Dossier n° 88 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo  
2 luglio 2015

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2994-B
Titolo:	Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	1
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente

### Contenuto

Il disegno di legge, nel testo approvato in prima lettura dalla Camera, risultava diviso in otto capi riguardanti: finalità; autonomia scolastica e valorizzazione dell'offerta formativa; organico, assunzioni e assegnazione dei docenti; istituzioni scolastiche autonome; delega per il riordino, adeguamento e semplificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione; disposizioni finali e norme finanziarie.

I punti principali e più discussi della riforma, tutti oggetto di modifiche presso il Senato, riguardano:

- il piano dell'offerta formativa;
- i poteri decisionali del dirigente scolastico;
- il comitato per la valutazione dei docenti;
- i criteri di assunzione degli insegnanti precari;
- le agevolazioni fiscali per donazioni a favore delle scuole private.

Rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera, il testo approvato dal Senato a seguito della posizione della questione di fiducia si compone di un unico articolo, composto di 210 commi e contiene – tra le altre – le seguenti novità:

- tra le assunzioni di docenti precari ci saranno anche gli idonei del concorso 2012;
- la nuova regola della chiamata diretta dei docenti da parte del preside sarà valida dal settembre 2016;
- il piano dell'offerta formativa sarà elaborato dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi definiti dal dirigente scolastico, e approvato dal consiglio di istituto;
- il numero dei componenti dei comitati scolastici per la valutazione dei docenti è aumentato: ai due rappresentanti dei genitori e ai tre rappresentanti dei docenti si aggiunge un membro esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale;
- si prevedono criteri per la valutazione, ogni tre anni, dei dirigenti scolastici, che saranno esaminati da ispettori esterni sul miglioramento del servizio scolastico e sulle competenze gestionali e organizzative;
- si introduce un limite massimo per le erogazioni liberali in denaro alle scuole;
- sono state soppresse le disposizioni concernenti l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari.

### Tipologia del provvedimento

Il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, è stato approvato in prima lettura dalla Camera nella seduta del 20 maggio e modificato dal Senato il 25 giugno 2015 (A.S. 1934).

Viene sottoposto all'esame del Comitato a norma dell'articolo 16-*bis*, comma 6-*bis* del regolamento, in quanto contenente disposizioni di delega al Governo.

L'esame in seconda lettura è limitato alle parti modificate dal Senato.

### Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge reca un contenuto omogeneo, essendo volto a dettare un insieme di norme afferenti al

sistema educativo nazionale di istruzione e di formazione nonché a conferire al Governo deleghe legislative finalizzate sia alla codificazione sia all'innovazione della materia.

## Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

### *Portata normativa*

Talune modifiche introdotte al Senato si limitano a:

♦ richiamare il principio dell'autonomia scolastica, la cui piena attuazione costituisce obiettivo della legge (in particolare: **commi 10, 78 e 187**);

♦ richiamare disposizioni legislative vigenti. A titolo esemplificativo si segnalano: il **comma 14, capoverso Art. 3.3**: "tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334" della legge di stabilità 2015; il **comma 46**: "fermo restando il rispetto dell'*iter* di autorizzazione"; il **comma 69**: "fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge" n. 112/2008; il **comma 78**: "nel rispetto delle competenze degli organi collegiali"; il **comma 93**: "la valutazione dei dirigenti scolastici è effettuata ai sensi dell'articolo 25, comma 1" del decreto legislativo n. 165/2001; il **comma 132**: "fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge" n. 669/1996;

♦ richiamare l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione il 18 dicembre 2014 (**comma 7, lettera l**).

♦ far salve disposizioni di rango costituzionale. A titolo esemplificativo, il **comma 191** fa "salve le potestà attribuite alla provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione nonché ai sensi dell'articolo 10" della legge costituzionale n. 3/2001;

Ulteriori modifiche introducono o integrano o modificano le clausole relative all'invarianza finanziaria presenti nel testo (per esempio: commi 10; 14, capoverso Art. 3.2, lettera a); 22; 32; 36; 38; 149).

Al **comma 189, sesto periodo**, *andrebbe valutata l'opportunità di verificare* come si coordini la previsione per legge della possibilità di ampliare l'offerta formativa della libera università di Bolzano, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, l'università e la ricerca, con l'ordinamento universitario e, in particolare, con lo statuto della libera università, che attribuisce tale facoltà agli organi dell'università stessa.

## Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

### *Formulazione del testo*

Al **comma 188**, il primo periodo dispone che "La provincia autonoma di Bolzano si adegua alla normativa statale sugli esami di Stato con legge provinciale"; il secondo periodo prevede che "Le norme per l'attuazione delle predette disposizioni sono adottate dalla provincia autonoma, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca". *Andrebbe in proposito valutata l'opportunità di chiarire* se la procedura di consultazione del Ministero da parte della provincia riguardi la legge provinciale di cui al primo periodo ovvero la disciplina secondaria di attuazione della medesima legge.

Risultano alcuni precedenti nei quali le leggi delle due province autonome hanno previsto analoghe fasi di consultazione di un Ministero nell'ambito di procedure amministrative o di procedimenti finalizzati all'emanazione di norme secondarie. A titolo esemplificativo, si segnalano:

le leggi della provincia autonoma di Bolzano n. 52 del 1975 (articolo 6: parere del Ministero della sanità circa l'autorizzazione all'esercizio di professioni ed arti sanitarie ausiliarie), n. 25 del 1976 (articolo 37: parere del Ministero della sanità sull'autorizzazione all'esercizio delle professioni sanitarie) e n. 41 del 1976 (articolo 1: istituzione di aziende di soggiorno e turismo o di aziende di cura, soggiorno e turismo previo parere del Ministero delle finanze);

le leggi della provincia autonoma di Trento n. 11 del 1992 (articolo 1, comma 2: "Gli eventuali regolamenti attuativi della presente legge sono adottati dalla Giunta provinciale sentito il parere del competente Ministero") e n. 5 del 2006, riguardante il sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino (articolo 57: "La provincia definisce modalità e termini per l'applicazione di quest'articolo, prevedendo i casi per i quali è sentito il competente ministero al fine della validità dei titoli"; articolo 90: la provincia promuove intese con l'università di Trento ed altri istituti di livello universitario volte all'integrazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti, sentito il competente ministero).

### *Struttura del testo*

A seguito della questione di fiducia posta al Senato, il provvedimento, articolato in 8 capi e composto di 26 articoli a seguito dell'esame in prima lettura alla Camera, risulta di un unico articolo, di 210 commi.

Andrebbe in proposito valutata l'opportunità di dare applicazione al disposto dell'articolo 10, comma 3-bis del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, in base al quale:

"Al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne

predisporre, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa".

Il Comitato per la legislazione ha formulato una raccomandazione in tal senso nel parere sul disegno di legge C. 1542-B (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni).